

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSAS

Art. 1. – Costituzione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle vigenti leggi e successive modifiche l'associazione denominata MUSAS – (acronimo di Museo Archeologico Sperimentale e Museo d'Arte e Sperimentazione).

MUSAS è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Scopi

L'Associazione MUSAS ha lo scopo di studiare, proteggere, gestire, valorizzare e divulgare il patrimonio dei BBCC e ambientali (archeologici, architettonici, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici, naturalistici e geologici). Collabora, quando occorre, con le autorità preposte.

L'Associazione MUSAS si propone nello specifico di:

- diffondere la cultura storica, archeologica, storico artistica, naturalistica etc. nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura storica, archeologica, storico artistica, naturalistica etc. in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo storico, archeologico e storico artistico, naturalistico etc. affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. – Realizzazione degli scopi

L'associazione MUSAS per la realizzazione dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Promuovere azioni mirate a spiegare praticamente mediante laboratori personalizzati temi legati al mondo dei Beni Culturali e Ambientali;
- Promuovere interventi programmati per scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni dove vengono spiegati praticamente assunti legati al mondo dei Beni Culturali e Ambientali;
- Realizzare la presentazione e l'allestimento personalizzato (anche direttamente in sede presso il committente) di mostre riguardanti i Beni Culturali e Ambientali;
- Organizzare manifestazioni artistiche e culturali quali simposi, incontri, mostre personali etc.;
- Partecipare e collaborare alla realizzazione di convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, e incontri su argomenti inerenti i Beni Culturali e Ambientali;
- Elaborare programmi di studio e di ricerca su argomenti pertinenti il mondo dei Beni Culturali e Ambientali;
- Costruire percorsi di archeologia sperimentale e pratica anche mediante la realizzazione di aree attrezzate dove poter spiegare e dimostrare praticamente assunti di natura archeologica, storica, storica artistica e naturalistica;
- Programmare, progettare e realizzare percorsi museali per conto di Enti, Istituzioni pubbliche e private, altre Associazioni etc. all'interno di Musei, Parchi archeologici e naturalistici, Pinacoteche, Gallerie d'arte e altri luoghi simili dedicati alla conservazione, valorizzazione e fruizione di BBCC e ambientali;
- Gestire servizi aggiuntivi e annessi a luoghi d'arte e naturalistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in merito (es. biglietterie, bookshop, servizi ristorazione etc.);
- Programmare, progettare e realizzare azioni di comunicazione culturale mediante la realizzazione di testi, immagini, video, suoni e quant'altro rientri nel campo specifico della comunicazione;

- Assicurare la tutela e la valorizzazione d'aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
- Collaborare con Enti preposti alla tutela del patrimonio e dei BBCC quali Soprintendenze, Pubbliche amministrazioni, Fondazioni, Associazioni, privati;
- Collaborazione nel rilievo, scavo, ripristino, restauro, manutenzione e valorizzazione di Beni Culturali e Ambientali;
- Partecipazione a bandi pubblici e privati per il pieno raggiungimento degli scopi che l'Associazione Culturale MUSAS intende perseguire;
- Favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- Promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
- Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento, formazione e addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e ambientali anche in collaborazione con altre organizzazioni e enti pubblici e privati;
- Promuovere e realizzare la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste, notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

Art. 4. – Soci

L'associazione MUSAS è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli iscritti alla associazione MUSAS sono soci e si distinguono in:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari meritevoli: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci onorari: persone, enti e/o istituzioni che rendendosi protagonisti di azioni ritenute particolarmente meritevoli sono considerate alla stregua dei soci ordinari fatto salvo l'esonero dal pagamento delle quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

I soci impegnati in attività per conto della Associazione devono essere coperti da assicurazione stipulata dalla Associazione.

I soci si impegnano a rinunciare, in favore della Associazione, a tutti i diritti derivanti dal premio di rinvenimento derivante dalla applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di necessità, per le quali sono richieste specifiche competenze, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai singoli soci, indipendentemente, dalla loro carica e dal loro rapporto con la Associazione.

Art. 5. – Ammissione/esclusione dei soci

La ammissione alla Associazione è volontaria.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Si può perdere la qualifica di socio per dimissioni o per mancato rinnovo della iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alla Associazione ha validità annuale e deve essere rinnovata con il versamento della quota associativa.

In base alle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche (D.Lgs 196/2003) tutti i dati personali raccolti dei singoli soci saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per i soli fini della Associazione, previo assenso scritto del socio;

Il socio che lo volesse può recedere dalla Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo o rivolgendosi direttamente al Presidente in carica.

Il recesso è immediato a partire dalla presentazione e approvazione della domanda di dimissioni dalla Associazione. Il socio dimesso perde qualsiasi diritto in seno alla Associazione. Il socio dimesso non ha diritto al rimborso, neanche parziale, della quota associativa versata.

Qualunque socio può essere escluso dalla Associazione in caso di inadempienza dei doveri o per altri gravi motivi che abbiano recato danno alla Associazione o ad altro socio.

Art. 6. – Rispetto delle norme dello Statuto

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. – Voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8. – Risorse della Associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Organi della Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Consiglieri;

Art. 11. – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ordinaria è valida solo se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – Compiti della Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
- propone modifiche e/o integrazioni allo Statuto e al regolamento della Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, del Regolamento e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e Segretario, il Tesoriere. In caso di dimissioni si procederà alla convocazione della Assemblea Straordinaria per la integrazione della figura mancante.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti più volte.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea convocata in seduta straordinaria con la votazione della maggioranza di 2/3 dei soci realmente iscritti alla associazione, ivi compresi i soci ordinari meritevoli e i soci onorari.

Art. 14. – Funzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 50% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- Aggiornare lo statuto anche su indicazione della assemblea dei soci;
- Scrivere e aggiornare il regolamento della associazione anche su indicazione della assemblea dei soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente

Il presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente può essere eletto più volte.

Il presidente è il rappresentante istituzionale e legale della Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere esclusivo di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Scioglimento della Assemblea

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la votazione della maggioranza di 2/3 dei soci realmente iscritti alla associazione, ivi compresi i soci ordinari meritevoli e i soci onorari.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Compensi cariche elettive e rimborsi

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie previamente approvate e regolarmente documentate.

Art. 18. – Rimando alle leggi nazionali in materia

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.